

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio



STATUTO FEDERALE

Approvato Assemblea Nazionale del 20 settembre 2014
Delibera Giunta Nazionale Coni N. 35 del 10 febbraio 2015

Sommario

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE – SCOPI - FUNZIONI E SEDE.....	5
ART. 1 – COSTITUZIONE.....	5
ART. 2 – SCOPI.....	5
ART. 3 – SEDE E DURATA.....	5
TITOLO SECONDO - AFFILIATI E TESSERATI	6
ART. 4 – AFFILIAZIONE.....	6
ART. 5 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE.....	6
ART. 6 – CESSAZIONE DELL’AFFILIAZIONE.....	6
ART. 7 – DOVERI DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.....	7
ART. 8 – DIRITTI DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	7
ART. 9 – I TESSERATI.....	8
ART. 10 – DIRIGENTI FEDERALI	8
ART. 11 – TECNICI SPORTIVI.....	8
ART. 12 – UFFICIALI DI GARA	8
ART. 13 – RUOLI TECNICI	9
ART. 14 – ATLETI.....	9
ART. 15 – GLI AMATORI	9
ART. 16 – TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO	9
ART. 17 – DOVERI DEI TESSERATI	10
ART. 18 – DIRITTI DEI TESSERATI	10
ART. 19 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO.....	10
ART. 20 – RAPPRESENTANZA	11
TITOLO TERZO - ORGANI DELLA FEDERAZIONE, ALTRI ORGANISMI E COMMISSIONI	12
ART. 21 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI	12
SEZIONE I – L’ASSEMBLEA NAZIONALE.....	12
ART. 22 – COMPOSIZIONE.....	12
ART. 23 – LIMITI DI RAPPRESENTANZA	13
ART. 24 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE	13
ART. 25 – DIREZIONE DELL’ASSEMBLEA.....	14
ART. 26 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA	14
ART. 27 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA.....	14
ART. 28 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA	14
ART. 29 – COSTITUZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.....	15
ART. 30 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO	15
ART. 31 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE ASSEMBLEE	15
SEZIONE II – IL PRESIDENTE ONORARIO.....	24
ART. 32 – ELEZIONE	24
SEZIONE III – IL PRESIDENTE FEDERALE	24
ART. 33 – ELEZIONE	24
ART. 34 – COMPETENZE.....	24
ART. 35 – DURATA DEL MANDATO	25
SEZIONE IV – IL CONSIGLIO FEDERALE.....	25
ART. 36 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE.....	25
ART. 37 – DURATA DEL MANDATO	26
ART. 38 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI	26
ART. 39 – CONVOCAZIONE.....	26
ART. 40 – COMPETENZE.....	27
ART. 41 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	28
ART. 42 – IL SEGRETARIO GENERALE.....	28

SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI	28
ART. 43 – COMPOSIZIONE.....	28
ART. 44 – DURATA DEL MANDATO	29
ART. 45 – COMPETENZE.....	29
SEZIONE VI – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.....	29
ART. 46 – FUNZIONI.....	29
ART. 47 – I COMITATI REGIONALI.....	30
SEZIONE VII – ASSEMBLEA REGIONALE	30
ART. 48 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE.....	30
ART. 49 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA	31
ART. 50 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA	31
ART. 51 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	31
SEZIONE VIII – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.....	31
ART. 52 – ELEZIONE - DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA.....	31
ART. 53 – COMPETENZE.....	31
SEZIONE IX – IL CONSIGLIO REGIONALE.....	32
ART. 54 – COSTITUZIONE – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – DECADENZA – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI	32
ART. 55 – COMPETENZE.....	32
ART. 56 – SCIoglimento	33
SEZIONE X – I DELEGATI.....	33
ART. 57 – I DELEGATI REGIONALI	33
ART. 58 – I DELEGATI TERRITORIALI.....	33
SEZIONE XI – LA GIUSTIZIA GIUSTIZIA SPORTIVA	34
ART. 59 – PRINCIPI E FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.....	34
ART. 60 STRUTTURA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA	35
ART. 61 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	35
ART. 62 - GIUDICI SPORTIVI - COMPETENZA.....	35
ART. 63 – GIUDICI SPORTIVI - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE	36
ART. 64 – GIUDICI SPORTIVI - NOMINA.....	36
ART. 65 – CORTE SPORTIVA DI APPELLO – NOMINA E COMPOSIZIONE.....	36
ART. 66 – GIUDICI FEDERALI – ISTITUZIONE E COMPETENZE	37
ART. 67- GIUDICI FEDERALI - NOMINA E COMPOSIZIONE.....	37
ART. 68 – PROCURA FEDERALE – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO	37
SEZIONE XII – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI – INCOMPATIBILITA' – ONORIFICITA'	39
ART. 69 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE	39
ART. 70 – INCOMPATIBILITA'	40
ART. 71 – ONORIFICITA' DELLE CARICHE	40
SEZIONE XIII – ORGANISMI E COMMISSIONI.....	40
ART. 72 – LA CONSULTA NAZIONALE - COMPOSIZIONE	40
ART. 73 – LA CONSULTA NAZIONALE - CONVOCAZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO.....	40
ART. 74 – LE COMMISSIONI DI SETTORE - COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO.....	41
ART. 75 – IL COMITATO UFFICIALI DI GARA - COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO – INQUADRAMENTO.....	41
ART. 76 – LA SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL - COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO	41
ART. 77 – COMMISSIONE TESSERAMENTO.....	41
ART. 78 – LA SEGRETERIA FEDERALE - FUNZIONI.....	42
TITOLO QUARTO - ORGANISMI.....	43
ART. 79 – LA LEGA HOCKEY.....	43
TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE.....	43

ART. 80 – REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI	43
ART. 81 – ARBITRATO FEDERALE.....	44
ART. 82 – PATRIMONIO.....	44
ART. 83 – ESERCIZIO FINANZIARIO	44
ART. 84 – MODIFICHE STATUTARIE.....	45
ART. 85 – PROPOSTA DI SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE	45
ART. 86 – NORME DI ATTUAZIONE.....	45
ART. 87 – ENTRATA IN VIGORE.....	45

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) fondata nell'anno 1922 è associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che hanno per fine la pratica delle discipline sportive rientranti negli scopi della Federazione.
2. La FIHP in ragione del rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale organo rappresentativo della Comunità Sportiva Nazionale persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e le deliberazioni ed indirizzi del Comité International Olympique (CIO), del CONI e della Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) e della Confédération Européenne de Roller Skating (CERS), alle quali è affiliata, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
3. L'attività praticata dalla Federazione è a livello dilettantistico.
4. È affermata l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
5. L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di parità.
6. Alla FIHP è riconosciuta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
7. La FIHP svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali di cui al precedente secondo comma purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

ART. 2 – SCOPI

1. La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha lo scopo di organizzare, disciplinare, propagandare, sviluppare, svolgere nel territorio nazionale le discipline sportive del pattinaggio artistico, corsa e dell'hockey e, comunque, le discipline sportive rotellistiche sia ai più alti livelli agonistici che nelle attività di base e promozionali, ivi compresa l'attuazione dei programmi di formazione dei quadri federali.
2. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la FIHP potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare anche attraverso proprie società di servizi.

ART. 3 – SEDE E DURATA

1. La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO SECONDO - AFFILIATI E TESSERATI

ART. 4 – AFFILIAZIONE

1. Possono essere affiliati alla Federazione le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche costituite in qualsiasi forma giuridica, di seguito denominate Società sportive preventivamente riconosciute ai fini sportivi dal CONI o, per delega dal Consiglio Federale della FIHP, non aventi finalità di lucro, che svolgano attività nelle discipline sportive controllate dalla FIHP e che abbiano la sede nel territorio italiano.

2. Le Società sportive inoltre devono essere rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 90 della L.289/02 e successive modificazioni che deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.

3. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto sociale.

4. Nel caso di Società sportive che abbiano la forma di Società di capitale – Spa o Srl – lo Statuto sociale deve prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, e il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento dell'attività sportiva.

5. L'affiliazione delle Società sportive ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

6. L'affiliazione ha durata annuale e va quindi rinnovata anno per anno.

7. Al fine del riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIHP.

8. Le Società sportive affiliate alla FIHP sono tenute a rendere disponibili i propri atleti tesserati che vengono selezionati per far parte delle rappresentative e delle squadre Nazionali Italiane.

ART. 5 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

1. Il rinnovo dell'affiliazione deve avvenire entro i termini stabiliti nel Regolamento Organico.

2. Entro il termine stabilito le Società sportive sono tenute a versare le quote a tale titolo.

3. In caso di ritardato pagamento l'affiliazione rimane sospesa a tutti gli effetti e per tutto il periodo di mora.

4. Qualora il rinnovo non avvenga neanche entro il termine del periodo di mora, il Consiglio Federale dichiarerà la decadenza della Società sportiva.

5. Non è consentito il rinnovo annuale dell'affiliazione alle Società sportive che abbiano obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.

ART. 6 – CESSAZIONE DELL’AFFILIAZIONE

1. L'affiliazione alla FIHP cessa per:

a) recesso della Società sportiva;

b) scioglimento della Società sportiva;

c) mancata riaffiliazione;

d) inattività rotellistica per un periodo consecutivo di tre anni;

e) decadenza dichiarata dal Consiglio Federale a causa di morosità nel pagamento delle quote e delle eventuali sanzioni amministrative, in questo caso il Legale

- Rappresentante della Società sportiva morosa non potrà assumere cariche in altre Società sportive fino a quando non sono state saldate le pendenze;
- f) radiazione per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi comminata dagli Organi di Giustizia;
 - g) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.
2. La cessazione di appartenenza alla FIHP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
3. Avverso i provvedimenti di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

ART. 7 – DOVERI DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Le Società sportive affiliate hanno il dovere di:
- a) osservare le disposizioni del CONI, del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
 - b) attenersi ai principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
 - c) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - d) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - e) assicurare l'assistenza tecnica agli Atleti tesserati ed agevolare la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla Federazione;
 - f) mettere a disposizione della FIHP gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
 - g) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
 - h) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare;
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federale.

ART. 8 – DIRITTI DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Le Società sportive hanno il diritto di:
- a) partecipare alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali Federali;
 - b) votare nelle Assemblee Federali sempre che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione delle Assemblee, che in detto periodo di anzianità di affiliazione, le Società sportive abbiano svolto effettiva attività sportiva continuativa stabilita dai programmi federali e che alla data di convocazione dell'Assemblea siano regolarmente affiliate alla Federazione e partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione;
 - c) partecipare all'attività Federale ufficiale sia a livello Nazionale, Interregionale, Regionale e Provinciale che Internazionale in base ai regolamenti specifici;
 - d) organizzare manifestazioni in conformità con i regolamenti federali.
2. Il mancato versamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione o di tesseramento comporta la esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

3. E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata dai competenti Organi della Giustizia Federale una sanzione di squalifica od inibizione in corso di esecuzione.

ART. 9 – I TESSERATI

1. I tesserati sono:

- a) i Dirigenti Federali, dalla data della loro elezione o nomina;
- b) i Medici ed i Fisioterapisti federali, dalla data della nomina;
- c) i Tecnici Sportivi, iscritti nell'apposito Albo Federale, dalla data di tesseramento alla Federazione;
- d) gli Ufficiali di Gara, iscritti nell'apposito Albo Federale, dalla data di tesseramento alla federazione;
- e) i Ruoli Tecnici, iscritti nell'apposito Albo Federale, dalla data di tesseramento alla federazione;
- f) i Componenti il Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, eletti in ambito societario, dalla data di tesseramento, tramite la società sportiva di appartenenza;
- g) i Dirigenti e i Medici, nominati in ambito societario, nonché i Soci, dalla data di tesseramento tramite la società sportiva di appartenenza;
- h) gli Atleti, dalla data di tesseramento presso la società sportiva di appartenenza;
- i) gli Amatori dalla data di tesseramento presso la società sportiva di appartenenza;
- j) i Soci Onorari, coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport del pattinaggio, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, dalla data della nomina;
- k) i Soci Benemeriti, coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo rotellistico, vengono proclamati tali dal Consiglio Federale, dalla data della nomina.

ART. 10 – DIRIGENTI FEDERALI

1. Sono Dirigenti Federali tutti coloro che rivestono una carica a livello nazionale, o regionale o territoriale elettiva o di nomina.

ART. 11 – TECNICI SPORTIVI

1. I Tecnici Sportivi sono tesserati alla FIHP tramite l'iscrizione all'albo dei Tecnici Sportivi. Sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FIHP, secondo la disciplina dettata dal Regolamento Organico e dal proprio Regolamento di categoria, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

2. Ai Tecnici Sportivi, regolarmente tesserati ed in attività, è riconosciuto l'elettorato attivo nelle Assemblee di categoria. L'elettorato passivo è riconosciuto ai Tecnici sportivi in possesso dei requisiti di cui all'art. **80**.

ART. 12 – UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di Gara, distinti tra Giudici di gara ed Arbitri di hockey, partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla FIHP e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

2. Gli Ufficiali di Gara sono inquadrati secondo le disposizioni dettate dall'art **75** del presente Statuto.

3. Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

ART. 13 – RUOLI TECNICI

1. Sono ricompresi nei Ruoli Tecnici tutte le figure a supporto delle attività sportive federali, iscritti in appositi Albi, secondo i Regolamenti e le Normative dei singoli Settori federali.

ART. 14 – ATLETI

1. Sono Atleti i soggetti che praticano le discipline sportive controllate dalla FIHP in forma agonistica, tesserati alla Federazione tramite le Società sportive affiliate alla FIHP

2. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIHP.

4. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FIHP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Le disposizioni per l'accesso degli atleti all'attività agonistica sono riportate nel Regolamento Organico.

6. Agli Atleti che abbiano raggiunto la maggiore età regolarmente tesserati ed in attività è riconosciuto l'elettorato attivo nelle Assemblee di categoria. L'elettorato passivo è riconosciuto agli atleti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80.

7. Alle atlete in maternità è garantito il diritto al mantenimento, per tutto il periodo della gravidanza e fino ai due mesi consecutivi al parto, del rapporto con le Società sportive e, di conseguenza con la FIHP, con le quali sono tesserate, nonché è salvaguardato il loro merito sportivo acquisito con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali.

ART. 15 – GLI AMATORI

1. Gli Amatori sono gli atleti che praticano l'attività sportiva del pattinaggio in forma non agonistica.

2. Sono tesserati alla Federazione tramite le Società sportive affiliate alla FIHP.

ART. 16 – TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO

1. Il tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico:

a) attraverso le Società sportive affiliate per i componenti il Consiglio Direttivo / Amministrazione, i Dirigenti societari, i Soci, i Medici sociali, gli Atleti e gli Amatori;

b) direttamente dalla Federazione, per i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara, i Tecnici Sportivi iscritti all'Albo Federale, i Ruoli Tecnici iscritti all'Albo Federale, i Medici e i Fisioterapisti Federali.

2. La durata del tesseramento è annuale.

3. A seguito della procedura di tesseramento per gli atleti agonisti, si costituisce il vincolo nei confronti della Società Sportiva di tesseramento.

4. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare l'attività sportiva federale esclusivamente nell'interesse della Società sportiva per la quale si è costituito il vincolo o con altra Società sportiva salvo il consenso della Società sportiva vincolante.

5. A partire dall'inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 12° anno di età, si costituisce il vincolo che ha una durata massima di 4 anni.

6. Il vincolo si scioglie, automaticamente, al termine della stagione sportiva nel corso della quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno e il 24° anno di età.

7. A partire dal 25° anno di età il vincolo ha durata annuale.

8. Fino alla costituzione del primo vincolo quadriennale gli atleti possono tesserarsi in qualunque momento e per qualsiasi Società sportiva, su semplice richiesta dell'esercente la potestà genitoriale.
9. In tal caso l'atleta che, nel corso dell'anno sportivo, abbia svolto con una Società sportiva attività agonistica federale con diritto al punteggio in sede assembleare, previsto dal successivo art. **31**, non potrà svolgere attività agonistica con altra Società sportiva, nel medesimo anno sportivo, con l'eccezione degli atleti delle discipline dell'Hockey.
10. Lo scioglimento e la decadenza del vincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.
11. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
12. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ART. 17 – DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della FIHP e dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.
2. Devono, altresì, mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.
3. I tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla Federazione delle quote di tesseramento annuale.
4. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.
5. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI la cui violazione costituisce grave inadempienza e come tale passibile di adeguate sanzioni.
6. E' fatto divieto effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione. Le modalità e le sanzioni saranno disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

ART. 18 – DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale e di svolgere le funzioni per le quali sono qualificati e di concorrere alle cariche elettive, se in possesso dei requisiti prescritti.

ART. 19 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

1. Il tesseramento cessa per:
 - a) dimissioni del soggetto tesserato alla FIHP;
 - b) cessazione dell'affiliazione della Società sportiva alla FIHP;
 - c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) revoca del tesseramento deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi;
 - e) mancato rinnovo del tesseramento;
 - f) perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

ART. 20 – RAPPRESENTANZA

1. Le Società sportive aventi diritto al voto in tutte le Assemblee Federali sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un Componente il Consiglio Direttivo / Amministrazione della stessa Società sportiva delegato dal Legale Rappresentante.
2. Gli Atleti sono rappresentati in Assemblea da un loro delegato eletto in ciascuna Società sportiva, così come previsto dall'art.14 comma 6 del presente Statuto, in tale occasione, e precisamente nelle specifiche assemblee delle Società sportive, possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
3. I Tecnici Sportivi sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in appositi seggi costituiti presso ciascun Comitato Regionale, nella misura di un delegato per ogni 10 Tecnici o frazione di 10 superiore all'unità, così come previsto dall'art. 11 comma 3 del presente Statuto.
4. In tale occasione, e precisamente nelle apposite Assemblee in ambito regionale, possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
5. Il numero complessivo dei voti spettanti ai Tecnici Sportivi è ripartito in misura uguale tra i delegati eletti con arrotondamento all'unità.
6. Il rappresentante della Società sportiva esprimerà voti nella misura del 70% dei voti spettanti alla Società sportiva stessa.
7. Il delegato degli Atleti esprimerà voti nella misura del 20% dei voti spettanti alla propria Società sportiva.
8. I delegati dei Tecnici Sportivi esprimeranno il 10% del totale dei voti attribuiti alle Società sportiva.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA FEDERAZIONE, ALTRI ORGANISMI E COMMISSIONI

ART. 21 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI

1. Gli Organi della FHP sono:

a) ORGANI CENTRALI:

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Segretario Generale;
- 5) il Collegio dei Revisori Contabili

b) ORGANI PERIFERICI:

- 1) il Comitato Regionale;
- 2) l'Assemblea Regionale;
- 3) il Presidente del Comitato Regionale;
- 4) il Consiglio Regionale;
- 5) il Delegato Regionale;
- 6) il Delegato Territoriale.

c) ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA:

- 1) il Giudice Sportivo Nazionale (GSN);
- 2) i Giudici Sportivi territoriali (GST);
- 3) la Corte Sportiva di Appello (CSA);
- 4) il Tribunale Federale (TF);
- 5) la Corte Federale di Appello (CFA);
- 6) La Procura Federale (PF).

d) ORGANISMI E COMMISSIONI:

- 1) la Consulta Nazionale;
- 2) le Commissioni di Settore;
- 3) il Comitato Ufficiali di Gara – (CUG);
- 4) la Scuola Italiana Roller International – (SIRi)
- 5) la Segreteria Federale.

SEZIONE I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 22 – COMPOSIZIONE

1. Le Assemblee sono composte dai rappresentanti delle Società sportive aventi diritto a voto, in possesso dei requisiti previsti all'art. 8 comma 1 lett. b), dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi a norma del precedente art. 20.

2. Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- i componenti degli organi di Giustizia Sportiva;
- i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- i Presidenti Regionali e i Delegati Regionali;
- i Delegati Territoriali;
- i Presidenti delle Commissioni Federali;
- i Tesserati Onorari e Benemeriti.

ART. 23 – LIMITI DI RAPPRESENTANZA

1. Nelle Assemblee Nazionali:

- Le deleghe a rappresentare le Società sportive aventi diritto a voto possono essere rilasciate ai Legali Rappresentanti di Società sportive che abbiano anch'esse il diritto di voto ed appartengano alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Legali Rappresentanti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono per delega interna.

Il numero di deleghe consentite, oltre alla propria, è il seguente:

- a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Società sportive votanti;
 - b) 2 fino a 200 Società sportive aventi diritto a voto;
 - c) 3 fino a 500 Società sportive aventi diritto a voto;
 - d) 4 fino a 1000 Società sportive aventi diritto a voto;
 - e) 5 fino a 1500 Società sportive aventi diritto a voto;
 - f) 6 fino a 2000 Società sportive aventi diritto a voto;
 - g) 7 fino a 3000 Società sportive aventi diritto a voto;
 - h) 8 fino a 4000 Società sportive aventi diritto a voto;
 - i) 10 fino a 5000 Società sportive aventi diritto a voto;
 - j) 20 fino a 10000 Società sportive aventi diritto a voto;
 - k) 40 oltre 10000 Società sportive aventi diritto a voto;
- I rappresentanti degli atleti non possono essere portatori di deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un supplente da individuare nel secondo, in ordine di elezione, della stessa Società sportiva.
 - I rappresentanti dei Tecnici Sportivi, eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, devono partecipare direttamente all'Assemblea Nazionale e non possono ricevere né rilasciare deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un supplente da individuare nel primo dei non eletti della stessa regione.

2. Ai rappresentanti delle Società sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

3. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Società sportive né direttamente né per delega.

ART. 24 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci nei casi previsti.

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo degli Organi centrali entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.

3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto e in caso di grave circostanza.

4. Deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:

- la metà più uno delle Società sportive aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti attribuiti;
- la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- la metà più uno degli atleti o tecnici sportivi maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

5. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione Straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

6. L'avviso di convocazione agli aventi diritto, da eseguire almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dei lavori, è valido con uno dei seguenti sistemi:

- a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ai fini della garanzia del ricevimento;
- con la pubblicazione sul sito internet istituzionale della FIHP anticipata via e-mail.

7. La convocazione deve riportare la sede, la data, l'orario in prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno e, in allegato, il numero dei voti spettanti ad ogni avente diritto.

ART. 25 – DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea la quale provvede altresì ad eleggere un Ufficio di Presidenza e la Commissione di Scrutinio secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 26 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti ai successivi articoli 27 e 28.

ART. 27 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificatamente:

- a) l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente, del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili da effettuarsi non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Estivi;
- b) l'eventuale nomina, su proposta del Consiglio Federale, del Presidente o di tesserati Onorari;
- c) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno;
- d) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

ART. 28 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
- c) la reintegrazione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, nei casi previsti dal presente Statuto, e del Consiglio Federale;
- d) lo scioglimento della Federazione;
- e) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere rinviate alla data prevista per lo svolgimento della stessa;
- f) la discussione e l'approvazione del bilancio di esercizio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori Contabili e/o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio stesso approvato dal Consiglio Federale.

2. L'Assemblea Straordinaria per l'approvazione dei bilanci, di cui alla precedente lettera f), è costituita solo dalle Società sportive affiliate.

ART. 29 – COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti direttamente o per delega almeno la metà degli aventi diritto a voto che rappresentano almeno il 51% dei voti attribuiti.
2. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti salvo il caso delle Assemblee elettive per le quali è richiesta la presenza diretta o per delega del 20% degli aventi diritto al voto che rappresentano almeno il 35% dei voti attribuiti.
3. Nel caso di Assemblea Straordinaria indetta per votare la proposta di scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.
4. L'Assemblea Nazionale, salvo il caso di cui al precedente comma 3, delibera a maggioranza dei voti presenti.
5. Le votazioni possono essere svolte:
 - a) per acclamazione, se trattasi della nomina degli organi dell'Assemblea;
 - b) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - c) per appello nominale;
 - d) a scheda segreta se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - e) a scheda segreta se richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 30 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO

1. Nelle Assemblee Nazionali, la Commissione Verifica Poteri è nominata antecedentemente la data di svolgimento dell'Assemblea ed è composta dai componenti effettivi e supplenti della Corte Sportiva di Appello e/o della Corte Federale di Appello e presieduta dal Presidente di quest'ultima o, in assenza, dal Presidente della Corte Sportiva di Appello o, in assenza, dal componente più anziano di età.
2. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente.
3. La Commissione di Scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti ed è eletta dall'Assemblea.

ART. 31 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE ASSEMBLEE

1. Per la partecipazione alle Assemblee:
 - a) a ciascuna Società sportiva che si trovi nelle condizioni richieste dall'art. 8, comma b, spettano 10 voti;
 - b) a ciascuna Società sportiva, in base alla posizione nella classifica annuale, vengono assegnati voti aggiuntivi a condizione che le gare ed i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni sia pure per cause di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
2. I voti aggiuntivi vengono assegnati per la partecipazione ai campionati previsti nelle singole Discipline e Specialità riferite ai ciascun Settore di attività federale (Artistico, Corsa e Hockey).
3. I voti aggiuntivi vengono assegnati come segue:
 - dal 1° al 20° posto vengono assegnati 100 voti
 - dal 21° al 40° posto vengono assegnati 90 voti
 - dal 41° al 60° posto vengono assegnati 80 voti
 - dal 61° al 80° posto vengono assegnati 70 voti
 - dal 81° al 100° posto vengono assegnati 60 voti
 - dal 101° al 120° posto vengono assegnati 50 voti
 - dal 121° al 140° posto vengono assegnati 40 voti
 - dal 141° al 160° posto vengono assegnati 30 voti
 - dal 161° al 180° posto vengono assegnati 20 voti

- dal 181° all'ultimo posto vengono assegnati 10 voti

4. Le classifiche per l'attribuzione dei voti aggiuntivi per ciascun settore sono elaborate sulla base dei risultati ottenuti in occasione della partecipazione ai Campionati Regionali e/o Italiani.

5. Alle Società sportive che praticano attività in più di uno dei suddetti settori, spetta un numero di voti pari alla sommatoria dei voti acquisiti in ciascun settore, oltre al voto di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo.

6. Nelle Assemblee il 70% dei voti attribuiti a ciascuna Società sportiva è espresso dal Legale Rappresentante o da un suo delegato.

7. Nelle Assemblee il 20% dei voti attribuiti a ciascuna Società sportiva è espresso dal rappresentante degli Atleti della Società stessa.

8. Nelle Assemblee il 10% dei voti complessivi attribuiti a ciascuna Società sportiva è espresso dal rappresentante dei Tecnici sportivi eletti a norma del precedente art. 19.

9. Le classifiche per i settori vengono compilate sulla base dei punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) **SETTORE HOCKEY**

La classifica per le specialità dell'Hockey su Pista e dell'Hockey in Line viene compilata assegnando a ciascuna Società sportiva i seguenti punti, in relazione alle classifiche riportate in ogni Campionato Nazionale al quale ha preso parte; nei Campionati nei quali fosse prevista la partecipazione con più di una squadra per Società sportiva, il punteggio sarà assegnato solo per la squadra che avrà ottenuto il piazzamento migliore.

Nel caso in cui più società sportive abbiano totalizzato lo stesso punteggio, la priorità in classifica sarà determinata dalla partecipazione ad un maggior numero di campionati.

Hockey Pista

SQUADRE	A1 RS	A2 RS	B	COPPA ITALIA A	PLAY OFF SERIE A	ATTIVITA' GIOVANILE	CAMPIONATO FEMMINILE
1 CLASSIFICATA	500	400	300	300	500	240	120
2 CLASSIFICATA	490	390	290	250	400	230	110
3 CLASSIFICATA	480	380	280		300	220	100
4 CLASSIFICATA	470	370	270		300	210	90
5 CLASSIFICATA	460	360	260		300	200	80
6 CLASSIFICATA	450	350	250		300	190	70
7 CLASSIFICATA	440	340	240		300	180	60
8 CLASSIFICATA	430	330	230		300	170	50
9 CLASSIFICATA	420	320	220			160	40
10 CLASSIFICATA	410	310	210			150	30
11 CLASSIFICATA	400	300	200			140	20
12 CLASSIFICATA	390	290	190			130	10
13 CLASSIFICATA	380	280	180			120	10
14 CLASSIFICATA	370	270	170			110	10

Classifiche finali fasi regolari

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Punteggi aggiuntivi:

Play Off Serie A

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Coppa Italia Serie A

- Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 300
- Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 250
- Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base partecipativo 100

Punteggi Serie B

Nel caso il campionato sia svolto con fasi territoriali viene attribuito un punteggio base pari a 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali. In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito il punteggio previsto in tabella.

Attività Giovanile

Per l'assegnazione del punteggio previsto in tabella viene predisposta un pre-classifica dell'attività giovanile ove per ogni Campionato Nazionale giovanile viene attribuito un punteggio base di 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali.

In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito un punteggio pari a 120, per la prima classificata e un punteggio a scalare di 10 punti per le squadre classificate dal secondo posto in poi.

Sulla base della pre-classifica complessiva dell'attività giovanile viene attribuito il punteggio finale previsto nella tabella.

Hockey in Linea

SQUADRE	A1 RS	A2 RS	B	COPPA ITALIA A	PLAY OFF SERIE A	ATTIVITA' GIOVANILE	CAMPIONATO FEMMINILE
1 CLASSIFICATA	400	300	220	250	400	240	120
2 CLASSIFICATA	390	290	210	200	300	230	110
3 CLASSIFICATA	380	280	200		200	220	100
4 CLASSIFICATA	370	270	190		200	210	90
5 CLASSIFICATA	360	260	180		200	200	80
6 CLASSIFICATA	350	250	170		200	190	70
7 CLASSIFICATA	340	240	160		200	180	60
8 CLASSIFICATA	330	230	150		200	170	50
9 CLASSIFICATA	320	220	140			160	40
10 CLASSIFICATA	310	210	130			150	30
11 CLASSIFICATA	300	200	120			140	20
12 CLASSIFICATA	290	190	110			130	10
13 CLASSIFICATA	280	180	110			120	10
14 CLASSIFICATA	270	170	110			110	10

Classifiche finali fasi regolari

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Punteggi aggiuntivi

Play Off Serie A

Vengono attribuiti i punteggi previsti in colonna.

Coppa Italia Serie A

- Vincitrice Coppa Italia punteggio attribuito 250
- Seconda classificata Coppa Italia punteggio attribuito 200

- Tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia escluse le due finaliste punteggio base partecipativo 100

Punteggi Serie B

Nel caso il campionato sia svolto con fasi territoriali viene attribuito un punteggio base pari a 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali. In aggiunta alle squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito il punteggio previsto in tabella.

Attività Giovanile

Per l'assegnazione del punteggio previsto in tabella viene predisposta un pre-classifica dell'attività giovanile ove per ogni Campionato Nazionale giovanile viene attribuito un punteggio base di 100 punti a tutte le squadre partecipanti alle fasi zonali o interzonali. In aggiunta alla squadre partecipanti alla finale nazionale viene attribuito un punteggio pari a 120, per la prima classificata e un punteggio a scalare di 10 punti per le squadre classificate dal secondo posto in poi.

Sulla base della pre-classifica complessiva dell'attività giovanile viene attribuito il punteggio finale previsto nella tabella.

b) SETTORE PATTINAGGIO ARTISTICO

Le classifiche per la specialità del pattinaggio artistico vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali ed ai Campionati Italiani di Singolo (maschile e femminile), Coppia Artistico e Coppia Danza, Solo Dance (maschile e femminile solo per la categoria Seniores), Gruppi Spettacolo e Sincronizzato nelle seguenti categorie:

Categorie agonistiche federali:

Singolo

- Giovanissimi A
- Giovanissimi B
- Esordienti A
- Esordienti B
- Esordienti regionali
- Allievi A
- Allievi B
- Allievi regionali
- Cadetti
- Jeunesse
- Juniores
- Seniores
- Divisione Nazionale A-B-C-D

Coppie Artistico – Coppie Danza

- Giovanissimi
- Esordienti
- Esordienti Regionali
- Allievi
- Allievi Regionali
- Cadetti
- Jeunesse
- Juniores
- Seniores

- Divisione Nazionale A-B-C-D

Solo Dance

- Divisione Internazionale:
 - Esordienti
 - Allievi
 - Cadetti
 - Jeunesse
 - Juniores maschile
 - Juniores femminile
 - Seniores maschile
 - Seniores femminile
- Divisione Nazionale:
 - Esordienti
 - Allievi
 - Nazionale A – B – C – D

Gruppi Spettacolo

- Quartetti
- Quartetti Cadetti
- Quartetti Divisione Nazionale
- Gruppi Jeunesse
- Piccoli Gruppi
- Piccoli Gruppi Divisione Nazionale
- Grandi Gruppi

Sincronizzato

- Juniores
- Seniores

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della Specialità.

Ai fini dell'assegnazione dei voti alla categoria Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Esordienti Regionali ed Allievi Regionali sono attribuiti punteggi solo per l'attività regionale. I punteggi vengono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Campionati Regionali

1. Specialità Singolo categorie Giovanissimi A e B, Esordienti A e B, Allievi A e B (punteggi attribuiti per la sola classifica della combinata), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores, (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);
2. specialità Coppie Artistico, Coppie Danza, Solo Dance Divisione Internazionale, Gruppi Spettacolo Quartetti, Quartetti Cadetti e Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e Sincronizzato Senior e Junior (punteggi attribuiti alla classifica finale):
 - 1° class. 6 punti
 - 2° class. 5 punti
 - 3° class. 4 punti
 - 4° class. 3 punti
 - 5° class. 2 punti
 - dal 6° class. verrà assegnato 1 punto
3. Specialità Singolo categorie Esordienti Regionali, Allievi Regionali (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori e di libero) Divisione Nazionale A-B-C-D (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);

4. Specialità Coppia Artistico e Coppia Danza Divisione Nazionale, Solo Dance Divisione Nazionale e Gruppi Spettacolo Quartetti Divisione Nazionale (punteggi attribuiti alla classifica finale):

- 1° class. 3 punti
- 2° class. 2,5 punti
- 3° class. 2 punti
- 4° class. 1,5 punti
- 5° class. 1 punto
- dal 6° class. verranno assegnati 0,5 punti

Specialità Gruppi Spettacolo categorie Gruppi Jeunesse, Piccoli Gruppi e Grandi Gruppi:

- 1° class. 12 punti
- 2° class. 10 punti
- 3° class. 8 punti
- 4° class. 6 punti
- 5° class. 4 punti
- dal 6° class. verranno assegnati 2 punti

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti o gruppi per ogni singola categoria:

- singolo femminile: minimo 6 atlete
- singolo maschile: minimo 3 atleti
- coppia artistico: minimo 3 coppie
- coppia danza: minimo 3 coppie
- solo dance: minimo 6 atleti
- gruppi: minimo 3 gruppi

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

Campionati Italiani singolo e coppie

1. specialità Singolo categorie Allievi A e B (punteggi attribuiti per la sola classifica della combinata), Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores e Divisione Nazionale A-B-C-D (punteggi attribuiti per le classifiche di obbligatori, libero e combinata);
2. specialità Coppie Artistico, Coppie Danza (punteggi attribuiti alla classifica finale, in caso i componenti la coppia appartengano a due diverse società sportive i punti vengono assegnati per metà ad ogni atleta partecipante alla coppia):

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senior	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44
Junior – Jeunesse - Cadetti	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33
Allievi A B	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21
Divisione Nazionale	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
CATEGORIA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Senior	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6	5	4
Junior – Jeunesse - Cadetti	30	27	24	21	18	15	12	9	6	5	4	3
Allievi A B	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3
Divisione Nazionale	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2

Per le categorie Seniores-Juniores-Jeunesse-Cadetti-Allievi: agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali ed i Campionati Italiani non danno diritto a punteggio.

Campionati Italiani Solo Dance Divisione Internazionale e Divisione Nazionale

(punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIE Divisione Internazionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Senior	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44
Junior – Jeunesse - Cadetti	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33
Allievi	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21
CATEGORIE Divisione Nazionale	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
CATEGORIE Divisione Internazionale	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Senior	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6	5	4
Junior – Jeunesse - Cadetti	30	27	24	21	18	15	12	9	6	5	4	3
Allievi	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3
CATEGORIE Divisione Nazionale	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2

Per la categoria Divisione Internazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Campionati Italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato

Per tutte le categorie (punteggi attribuiti alla classifica finale):

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Grandi gruppi	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	15	10	5
Piccoli gruppi	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6
Gruppi jeunesse	50	40	30	20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2	2
Quartetti	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Quartetti cadetti	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Sincronizzato S.	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	15	10	5
Sincronizzato J.	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6
Quartetti div. naz.	20	15	12	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Piccoli gruppi div.naz	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

A tutti i classificati dal 22° posto verranno attribuiti 2 punti.

Per la categoria Divisione Nazionale agli ulteriori classificati dal 22° posto in poi verrà assegnato 1 punto.

Nel caso in cui un Gruppo Spettacolo sia composto da atleti di più Società sportive il punteggio verrà ripartito in parti uguali al massimo tra due Società sportive per i Quartetti, Quartetti Cadetti, Quartetti Divisione Nazionale ed al massimo tra quattro Società sportive per i Piccoli Gruppi, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, Gruppi Jeunesse e Grandi Gruppi, indipendentemente dal numero di atleti di ogni singola Società.

Nel caso in cui un Gruppo Sincronizzato sia composto da atleti di più Società sportive il punteggio verrà ripartito in parti uguali al massimo tra quattro Società sportive, indipendentemente dal numero di atleti di ogni singola Società sportiva.

c) SETTORE PATTINAGGIO CORSA

1) Le classifiche per il settore del pattinaggio corsa vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali pista e strada e Campionati Italiani pista, strada, indoor e gran fondo, secondo le norme dell'attività emanate ogni anno, delle seguenti categorie:

- Giovanissimi
- Esordienti
- Ragazzi
- Allievi
- Juniores

- Seniores
- Master over 30
- Master over 40
- Master over 50
- Master over 60

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della specialità.

Nel caso le norme di attività annuali suddividano le categorie in sottocategorie, il punteggio relativo alla categoria viene proporzionalmente ripartito nelle sottocategorie.

Le distanze di gara relative ai Campionati di cui sopra sono indicate nel Regolamento Gare e Campionati.

I punteggi vengono attribuiti in base al piazzamento degli atleti come di seguito specificato:

Campionato regionale:

- 1° class. 6 punti
- 2° class. 5 punti
- 3° class. 4 punti
- 4° class. 3 punti
- 5° class. 2 punti
- dal 6° class. verrà assegnato 1 punto

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato alle società sportive purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- categorie maschili: minimo 6 atleti
- categorie femminili: minimo 3 atlete

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

Campionati Italiani – punteggi

Categoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	dal 22
Sen	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	26	22	18	14	10	6	4	4	3
Jun	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	4	3	3	2
Allievi-Rag	60	54	48	44	41	38	35	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	2	2	2	1
Esor-Giov	40	36	32	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	2	2	2	2	1
Mast	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Per le gare a squadre il punteggio viene raddoppiato.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali e i Campionati Italiani non attribuiscono alcun punteggio.

2) Le classifiche per tutte le altre discipline associate al settore del pattinaggio Corsa (Freestyle, Skiroil, Downhill, Skateboard, Skateboard slalom, Inline Alpine Slalom, Aggressive, Roller Derby) vengono stilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali ed Italiani, secondo le norme dell'attività emanate ogni anno delle seguenti categorie:

- Giovanissimi
- Esordienti
- Ragazzi
- Allievi
- Juniores
- Seniores

L'età riferita ad ogni singola categoria è indicata nel Regolamento Organico e nel Regolamento Gare e Campionati della specialità.

Nel caso le norme di attività annuali suddividano le categorie in sottocategorie, il punteggio relativo alla categoria viene proporzionalmente ripartito nelle sottocategorie. Le distanze e le tipologie di gara relative ai Campionati di cui sopra sono indicate nei regolamenti tecnici delle rispettive discipline associate.

Per lo skiroll sono escluse dall'assegnazione del punteggio le gare sprint e staffetta.

I punteggi vengono attribuiti in base al piazzamento come di seguito specificato:

Campionato regionale:

- 1° class. 6 punti
- 2° class. 5 punti
- 3° class. 4 punti
- 4° class. 3 punti
- 5° class. 2 punti
- dal 6° class. verrà assegnato 1 punto

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- categorie maschili: minimo 6 atleti
- categorie femminili: minimo 3 atlete

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

Campionati Italiani delle discipline di cui al punto 2) – punteggi

Categoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	dal 22
Seniores	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	3	2	2	2
Juniores	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	2	2	2	1
Allievi	60	54	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	1	1	1	1
Ragazzi	50	45	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Esord-Giov	40	36	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Per le gare a squadre il punteggio viene raddoppiato.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali e i Campionati Italiani non attribuiscono alcun punteggio.

SEZIONE II – IL PRESIDENTE ONORARIO

ART. 32 – ELEZIONE

1. Il Presidente Onorario è eletto in Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dai Presidenti o delegati delle Società sportive, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi, tra i tesserati che abbiano ricoperto cariche federali.
2. Il Presidente Onorario assiste alle riunioni degli Organi deliberanti senza diritto di voto.

SEZIONE III – IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 33 – ELEZIONE

1. Il Presidente Federale è eletto in Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria, dai Legali Rappresentanti o delegati delle Società sportive, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale avesse riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo **art. 80**.

ART. 34 – COMPETENZE

1. Il Presidente è la rappresentanza legale della Federazione.
2. Il Presidente ha responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.
3. A tal fine il Presidente:
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico – sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - nomina i Commissari e Selezionatori delle squadre Nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - nomina i componenti delle Commissioni di Settore, sentito il Consiglio Federale;
 - propone al Consiglio Federale la nomina dei Giudici sportivi e dei Giudici federali;
 - ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale.
5. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale ma deve sottoporli a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio stesso.
6. E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla irrogazione della sanzione definitiva.

ART. 35 – DURATA DEL MANDATO

1. Il Presidente Federale rimane in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.
2. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. In deroga a quanto previsto dai precedenti comma, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
5. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
6. Il computo dei mandati si effettua, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Decreto n. 15/04, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI del 30/6/2005.
7. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei 6 mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
8. L'impedimento del Presidente può essere temporaneo o definitivo.
9. In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
10. In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.
11. In caso di dimissioni del Presidente, quest'ultimo decade immediatamente dalla carica unitamente al Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice Presidente fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini previsti dal comma precedente.

SEZIONE IV – IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 36 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - dal Presidente Federale che lo presiede;
 - da 7 Consiglieri
 - da 2 Consiglieri Atleti (1 uomo e 1 donna),
 - da 1 Consigliere Tecnico Sportivo
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando sono presenti:
 - il Presidente o il Vice Presidente,
 - almeno 5 Consiglieri.

4. Alle riunioni partecipano, senza diritto a voto, il Segretario Generale, o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, il voto non è delegabile.

ART. 37 – DURATA DEL MANDATO

1. La durata del mandato dei Consiglieri Federali è coincidente con il quadriennio olimpico.

ART. 38 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI

1. Consiglieri Federali

I Consiglieri Federali sono eletti in Assemblea Nazionale dai Legali Rappresentanti o delegati delle Società sportive. Risulteranno eletti i sette candidati come previsto al successivo art. 69. Possono concorrere per l'elezione alla carica di n. 7 Consiglieri Federali tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 80.

2. Consiglieri Federali Atleti

I Consiglieri Federali Atleti sono eletti in Assemblea Nazionale dai rappresentanti degli atleti, di cui all'art. 20. Risulteranno eletti i due candidati come previsto al successivo art. 69. Possono concorrere per l'elezione alla carica di n. 2 Consiglieri Federali Atleti tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 80.

3. Consiglieri Federali Tecnici Sportivi

Il Consigliere Federale Tecnico Sportivo è eletto in Assemblea Nazionale dai rappresentanti di Tecnici Sportivi, di cui all'art. 20. Risulterà eletto il candidato così come previsto al successivo art. 69. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo tutti coloro in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 80.

ART. 39 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:
 - su convocazione del Presidente;
 - quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata o tramite altro mezzo idoneo che ne garantisca il ricevimento, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso di due giorni.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i componenti il Collegio dei Revisori Contabili.
5. Per la trattazione di argomenti per i quali è necessaria una specifica competenza, il Consiglio può invitare a partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e Presidenti degli Organi Territoriali.
6. Le riunioni possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 40 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2. Spettano al Consiglio Federale:

- a) la definizione dei criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione e la gestione dei beni patrimoniali;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio annuale nei termini stabiliti dal CONI;
- c) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del pattinaggio;
- d) la indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno;
- f) il controllo di legittimità sulle elezioni dei Comitati Regionali;
- g) il riconoscimento ai fini sportivi delle Società affiliate, previa delega del Consiglio Nazionale del CONI;
- h) la delibera dell'affiliazione, della cessazione delle Società sportive e della fusione e dell'incorporazione tra Società sportive;
- i) il riconoscimento della Lega Hockey previa approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, redatti nel rispetto delle norme del CONI e della FIHP;
- j) la determinazione delle quote di affiliazione e di riaffiliazione e di tutte le tasse federali;
- k) lo scioglimento dei Consigli Regionali o la revoca della nomina dei Delegati Regionali e Territoriali in caso di accertate gravi irregolarità della gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e nomina i Commissari Straordinari;
- l) la nomina, su proposta del Presidente, dei Giudici Sportivi Regionali e Nazionali, nonché dei componenti della Corte Sportiva di Appello;
- m) la nomina dei componenti della Commissione d'Appello Federale, del Tribunale Federale e della Procura federale, su proposta del Presidente e scelti tra i soggetti idonei segnalati dalla Commissione Federale di Garanzia;
- n) la nomina, con maggioranza qualificata di cui al successivo art. **61** comma 1, dei componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- o) la nomina dei componenti della Commissione Tesseramento Atleti;
- p) l'approvazione dei Regolamenti e del calendario dell'attività federale;
- q) la designazione del Presidente e dei tesserati onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione e la nomina dei tesserati benemeriti;
- r) la nomina dei Delegati Regionali;
- s) la nomina dei Delegati Territoriali;
- t) la nomina e la revoca dei componenti degli Organismi e Commissioni di cui agli artt. **75** e **76**;
- u) la decisione sulla partecipazione delle rappresentative federali ai Campionati indetti dalla FIRS e dalla CERS nonché la proposta al CONI relativa alla partecipazione ai Giochi Olimpici, se prevista;
- v) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- w) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- x) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale;
- y) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento;
- z) la costituzione di Commissioni e Gruppi di Studio nell'area tecnica e normativa e la nomina di Consulenti Federali;

- aa) la delibera su ogni altra materia la cui competenza non sia espressamente attribuita dal presente Statuto ad altri organi.

ART. 41 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale decade:
 - a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale;
 - b) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
2. Le dimissioni che hanno originato la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
3. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori Contabili, agli Organi di Giustizia e al Segretario Generale.
4. Per le diverse ipotesi di decadenza del Consiglio Federale si applica la seguente disciplina:
 - a) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente: in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si applica la procedura prevista dal precedente articolo **35**;
 - b) In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti nelle medesime liste e categorie nelle quali si è verificata la vacanza a condizione che gli stessi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo degli eletti nelle suddette liste. Qualora non sia possibile siffatta procedura, purché non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, si provvederà al reintegro nella prima assemblea utile. In caso contrario si dovrà convocare entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.
 - c) Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione entro, 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30.

ART. 42 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario Generale, nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.
2. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali. Il Segretario ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organismi e Commissioni federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati.
3. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria Federale e provvede alla gestione del personale operante nella Federazione.

SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 43 – COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
3. Qualora in tal caso non sia possibile procedere alla sostituzione si dovrà convocare un'Assemblea straordinaria entro 60 giorni da tenersi nei successivi 30.
4. Possono presentare la loro candidatura a Presidente del Collegio i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 80 e siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
5. Per le sostituzioni dei revisori contabili si richiamano, ove compatibili, le norme disposte in materia dal Codice Civile.

ART. 44 – DURATA DEL MANDATO

1. I Revisori Contabili rimangono in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

ART. 45 – COMPETENZE

1. I Revisori Contabili esercitano il controllo finanziario, patrimoniale e contabile sulla Federazione, vigilano oltre che sull'andamento della gestione anche sull'osservanza delle norme di legge statutarie e regolamentari limitatamente alla materia di loro competenza; procedono a periodiche verifiche almeno trimestrali della contabilità ed a verifiche della cassa con cadenza almeno trimestrale, esaminano il bilancio annuale e riferiscono in materia al Consiglio Federale.
2. I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti dovranno dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.
3. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali centrali.
I componenti del Collegio dei Revisori Contabili decadono nei casi previsti dal Codice Civile.
4. Si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

SEZIONE VI – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 46 – FUNZIONI

1. L'organizzazione periferica della FIHP è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali;
 - b) Delegati Territoriali.
2. Nelle province autonome di Bolzano, Trento sono costituiti Organi che assumono le funzioni proprie dei Comitati Regionali.
3. L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della FIHP rappresenta ai fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche statali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del pattinaggio e la diffusione della sua pratica.
4. Le risorse finanziarie degli organi periferici sono:
 - a) contributo FIHP;
 - b) contributi di Enti pubblici e privati finalizzati a manifestazioni sportive locali e alla loro promozione;

- c) introiti da sponsorizzazioni e pubblicità di manifestazioni sportive locali;
 - d) altri introiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità federale.
5. Le modalità di incasso, di pagamento e di tenuta contabile delle risorse finanziarie sono definite nel Regolamento di Amministrazione e contabilità.

ART. 47 – I COMITATI REGIONALI

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 10 o più Società sportive affiliate alla FIHP con diritto di voto è costituito un Comitato Regionale.
2. Al Comitato Regionale è conferita autonomia tecnica organizzativa nei limiti indicati dalle direttive emanate dal Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale può stabilire di riconoscere al Comitato Regionale autonomia amministrativa contabile, secondo le modalità previste nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità. In questo caso il Consiglio Federale nomina un Revisore dei Conti e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comitato. Se il conto consuntivo non è approvato o dal Consiglio o dal Revisore dei Conti si procede con la celebrazione di apposita Assemblea Regionale.
4. Il Consiglio Federale, per motivazioni ispirate a criteri di economicità nella gestione federale e per particolari situazioni di natura geografica o tecnica, può istituire Comitati che comprendano due o più Regioni limitrofe o più aree limitrofe di Regioni diverse.
5. Il Regolamento Organico disciplina i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla attività e gestione dei Comitati Regionali.
6. Sono organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale;

SEZIONE VII – ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 48 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti, designati a norma dell'art. **20**, delle Società sportive della Regione, aventi diritto a voto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. **8** comma 1 lettera b).
2. Alle Società sportive della Regione partecipanti alle Assemblee Regionali sono attribuiti tutti i voti previsti dal presente Statuto.
3. Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto:
 - il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale;
 - i Delegati Territoriali;
 - i Consiglieri Federali, i Giudici Sportivi, i tesserati Onorari e Benemeriti che risiedono nella Regione.
4. I Presidenti ed i Consiglieri dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società sportive né direttamente né per delega.
5. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo delle cariche regionali, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.
6. Per le modalità della convocazione si applicano le norme previste dall'articolo **24** per l'Assemblea Nazionale.
7. Il numero di deleghe consentite, oltre alla propria, è il seguente:
 - 1 oltre le 20 Società sportive aventi diritto a voto;
 - 2 oltre le 50 Società sportive aventi diritto a voto;
 - 3 oltre le 100 Società sportive aventi diritto a voto;
 - 4 oltre le 200 Società sportive aventi diritto a voto;
 - 5 oltre le 400 Società sportive aventi diritto a voto;
 - 6 oltre le 800 Società sportive aventi diritto a voto;

ART. 49 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria:
 - a) la discussione delle linee gestionali dell'attività del Comitato;
 - b) l'elezione, nei termini previsti dal precedente articolo, dei componenti la lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale di cui all'articolo **54**.

ART. 50 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:
 - a) l'elezione dei componenti la lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale, decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o revocato a norma dell'art. **40** lettera k) del presente Statuto;
 - b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto.

ART. 51 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. Per la presidenza dell'Assemblea Regionale, la convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, la Commissione Scrutinio, la rappresentanza e il diritto di voto dei rappresentanti legali delle Società sportive e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.
2. La Commissione Verifica Poteri è composta dal Giudice Sportivo Regionale che la presiede e da due componenti nominati dal Consiglio Regionale.

SEZIONE VIII – IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

ART. 52 – ELEZIONE - DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA

1. Il Presidente del Comitato Regionale e i componenti del Consiglio Regionale sono eletti in lista unica dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e secondo le disposizioni del successivo art. **69** e dura in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto. Rappresenta la FIHP nel territorio di competenza e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
2. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FIHP.

ART. 53 – COMPETENZE

1. Il Presidente del Comitato Regionale:
 - a) rappresenta la Federazione ai fini sportivi nel territorio di competenza;
 - b) è responsabile della gestione e del funzionamento del Comitato;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Regionale e convoca, nei casi stabiliti, l'Assemblea Regionale;

- d) è responsabile della gestione amministrativa e della rendicontazione dei fondi disponibili per le attività del Comitato sulla base delle disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- e) nomina i componenti di eventuali Commissioni tecniche previste nei Regolamenti federali;
- f) può formulare pareri consultivi in ordine alle domande di affiliazione dei nuovi soggetti;
- g) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni locali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;

SEZIONE IX – IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 54 – COSTITUZIONE – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – DECADENZA – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri, di cui 3 in rappresentanza paritetica dei tre settori della FIHP (Artistico, Corsa e Hockey) e 1 in rappresentanza delle altre discipline rotellistiche.
2. I Consiglieri sono eletti in lista unica con il Presidente Regionale, dall'Assemblea Regionale e durano in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto i Delegati Territoriali della Regione.
4. I Consiglieri eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.
5. Per la convocazione del Consiglio Regionale e la decadenza dei Consiglieri valgono, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Federale.
6. Nella lista unica presentata dal candidato Presidente devono essere indicati obbligatoriamente i 4 candidati Consiglieri previsti al comma 1 e possono essere indicati ulteriori 4 candidati Consiglieri supplenti, uno per ognuna delle rappresentanze previste al comma 1.
7. La surrogazione con i Consiglieri supplenti indicati nella lista del Presidente eletto, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri eletti, è consentita nel rispetto della costituzione del Consiglio prevista al comma 1.
8. Qualora non sia possibile siffatta procedura, purché non risulti compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà al reintegro, nel rispetto delle rappresentanze previste al comma 1, nella prima Assemblea utile.
9. In caso contrario si dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria elettiva a norma dell'articolo **50**.

ART. 55 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Regionale gestisce l'attività del Comitato ed applica o fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali nella Regione di competenza in particolare:
 - a) predispone il piano economico annuale del Comitato Regionale sulla base dei fondi disponibili;
 - b) approva il programma annuale dell'attività del Comitato;
 - c) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività del pattinaggio;
 - d) organizza manifestazioni, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione;
 - e) cura che le Società sportive siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - f) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio Regionale;

- g) coordina l'attività dei Delegati Territoriali e provvede alla gestione dei fondi agli stessi destinati, secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione;
 - h) costituisce seggi elettorali per la elezione dei delegati dei Tecnici Sportivi della Regione per le Assemblee Nazionali.
2. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di tre suoi Componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 56 – SCIoglimento

1. Il Consiglio Regionale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Federale in caso di gravi irregolarità di gestione, ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo e/o constatata impossibilità di funzionamento.
2. Nel caso di cui sopra il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.
3. Qualora il numero degli affiliati dovesse ridursi al di sotto delle 10 società sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale può deliberare lo scioglimento del Comitato Regionale, nominando nel contempo un Delegato Regionale.

SEZIONE X – I DELEGATI

ART. 57 – I DELEGATI REGIONALI

1. In ogni regione nella quale hanno sede meno di 10 Società sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato, il quale dura in carica 4 anni o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.
2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e per gravi irregolarità di gestione.
3. Il Delegato rappresenta la Federazione, ai fini sportivi, nel territorio di competenza.
4. Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nella Regione e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società sportive affiliate e dei tesserati.
5. Il Delegato Regionale, a fine anno deve inviare una dettagliata relazione in merito all'attività svolta

ART. 58 – I DELEGATI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Federale può nominare in ogni provincia un Delegato Territoriale.
2. Oppure, per motivazioni ispirate da:
 - criteri di economicità nella gestione federale;
 - situazioni di natura geografica ;
 - esigenze tecnico-sportive o di promozione delle discipline del pattinaggio.
3. Il Consiglio Federale può nominare un Delegato anche per aree geografiche che comprendono due o più province o per aree sub-provinciali.
4. Il Delegato dura in carica 4 anni, salvo revoca della nomina da parte del Consiglio Federale, o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.
5. Il Delegato rappresenta la Federazione ai fini sportivi nel territorio di competenza.

6. Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nel territorio di sua competenza e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società sportive affiliate e dei tesserati.
7. Il Delegato Territoriale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione in merito all'attività svolta.

SEZIONE XI – LA GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 59 – PRINCIPI E FUNZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. La Giustizia Sportiva Federale deve assicurare il rispetto dei principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'Ordinamento Giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento Sportivo.
2. Gli Organi di Giustizia della FIHP promuovono il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. Essi hanno piena e completa autonomia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Gli Organi di Giustizia sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento Giurisdizionale, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
4. La carica di Organo di Giustizia presso la FIHP è incompatibile con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la FIHP, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
5. Fermo quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento di Giustizia e Disciplina sono stabilite le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, il limite massimo di durata dei procedimenti, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari.
6. Sono altresì previsti gli istituti dell'astensione, della ricusazione e la possibilità di revisione del giudizio.
7. In materia di doping, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI.
8. Agli Organi amministrativi e tecnici della FIHP non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

ART. 60 STRUTTURA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. La Struttura della giustizia sportiva federale è così articolata:

- Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali;
- La Corte sportiva di appello;
- Il Tribunale Federale;
- La Corte federale di appello.

2. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la Federazione, d'intesa con una o più Federazioni, può costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

ART. 61 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, nei primi due scrutini, e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia del Coni;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice di Giustizia del Coni;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

ART. 62 - GIUDICI SPORTIVI - COMPETENZA

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsuazione dei medesimi giudici.

ART. 63 – GIUDICI SPORTIVI - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.

2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

ART. 64 – GIUDICI SPORTIVI - NOMINA

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. È in facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione.

ART. 65 – CORTE SPORTIVA DI APPELLO – NOMINA E COMPOSIZIONE

1. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.

2. La Corte sportiva di appello dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.

3. Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

5. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

7. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

ART. 66 – GIUDICI FEDERALI – ISTITUZIONE E COMPETENZE

1. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
3. La Corte federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale

ART. 67- GIUDICI FEDERALI - NOMINA E COMPOSIZIONE

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. Il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni sono composti dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.
4. Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
5. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di Appello giudicano in composizione collegiale. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

ART. 68 – PROCURA FEDERALE – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

1. E' costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
5. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore federale e lo sostituisce in caso d'impedimento; può essere preposto alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite nel regolamento di giustizia.
6. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito

dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 67, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

SEZIONE XII – ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI – INCOMPATIBILITA' – ONORIFICITA'

ART. 69 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

1. Tutti coloro che desiderano concorrere a rivestire cariche federali elettive devono porre la propria formale candidatura entro il 15° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, secondo le procedure di cui ai comma successivi.

2. La Segreteria Federale compilerà distinte liste per i candidati alle cariche elettive federali e precisamente:

- una lista per i candidati alla carica di Presidente della Federazione;
- una lista per i 7 candidati alla carica di Consigliere Federale;
- una lista per i 2 candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta;
- una lista per il candidato alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo;
- una lista per il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

3. Carica di Presidente Federale

Chiunque aspiri alla carica di Presidente della FIHP deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento da parte di almeno il 10% e non oltre il 15% delle Società sportive aventi diritto a voto per ciascun settore (artistico, corsa, hockey) e da almeno 10 atleti maggiorenni e 5 tecnici sportivi per ciascun settore.

4. Carica di Consigliere Federale

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di almeno il 3% e non oltre il 5% delle Società sportive aventi diritto di voto.

5. Nella lista saranno indicati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere Federale.

6. Risulteranno eletti n. 7 Consiglieri che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

7. Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Atleta deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di non meno di 50 e non oltre 70 atleti maggiorenni.

8. Nella lista saranno indicati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta.

9. Risulteranno eletti Consiglieri Federali Atleti il candidato maschile e quello femminile che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

10. Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di non meno di 5 e non oltre 10 Tecnici sportivi maggiorenni.

11. Nella lista saranno indicati in ordine alfabetico i candidati alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo.

12. Risulterà eletto nella lista dei Consiglieri Federali Tecnici Sportivi il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

13. Carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili

Gli aspiranti alla carica di Presidente devono porre la propria formale candidatura, nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo senza necessità di accreditamento alcuno da parte di Società.

14. Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

15. Norme comuni

Per ciascuna assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

16. Le candidature a tutte le cariche elettive devono pervenire alla Segreteria Federale unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. **80** del presente Statuto e, ove richiesto, dagli accrediti rilasciati dai proponenti nella misura prevista per ciascuna carica.

17. Gli accrediti possono essere rilasciati in favore di un solo candidato.

18. In caso di inosservanza del suddetto obbligo avrà valore l'accredito rilasciato a favore della prima candidatura presentata.

19. Per ogni elezione la Segreteria Federale predisporrà la lista dei candidati.

20. Le candidature alle cariche elettive Regionali devono pervenire presso i competenti Organi territoriali e contestualmente alla Segreteria Federale.

21. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità, si procederà mediante al ballottaggio.

ART. 70 – INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della FIHP e con cariche all'interno della Lega Hockey.

2. Le cariche di Presidente Federale, Componente del Collegio dei Revisori Contabili e di Membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi carica federale e sociale.

3. Le cariche di Presidente o Delegato Regionale e Delegato Territoriale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.

4. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione tecnica federale e sociale e con l'esercizio dell'attività agonistica, nell'ambito dello stesso settore.

5. Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

6. Con l'assunzione di una carica per la quale è prevista incompatibilità con altre cariche, così come previsto nei commi precedenti, l'interessato decade automaticamente da quella rivestita in precedenza.

ART. 71 – ONORIFICITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche federali sono a titolo gratuito.

2. Può essere prevista un'indennità a favore del Presidente e dei Consiglieri Federali.

3. L'entità dell'indennità sarà determinata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

SEZIONE XIII – ORGANISMI E COMMISSIONI

ART. 72 – LA CONSULTA NAZIONALE - COMPOSIZIONE

1. La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Federale, dal Vice Presidente, dai Presidenti e dai Delegati Regionali.

ART. 73 – LA CONSULTA NAZIONALE - CONVOCAZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

1. La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente Federale che la presiede e si riunisce una volta l'anno.

2. Le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

3. La Consulta si esprime con parere non vincolante nelle materie poste all'Ordine del Giorno.

4. Il parere della Consulta Nazionale è obbligatorio per l'adozione di modifiche statutarie.

ART. 74 – LE COMMISSIONI DI SETTORE - COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

1. Le Commissioni Tecniche di Settore sono organismi consultivi nominati, per ciascun settore, dal Presidente sentito il Consiglio Federale.
2. La durata dell'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico.
La nomina può, comunque, essere revocata per inattività e per accertate disfunzioni del settore.
3. La Commissione di Settore è composta:
 - dal Responsabile del Settore Tecnico;
 - dal Componente di settore del Comitato Ufficiali di Gara;
 - dal Commissario Tecnico del settore o dal Selezionatore;
 - dal Componente della Scuola Italiana Roller International del settore;
 - dal Responsabile delle Squadre Nazionali;
 - da un Componente con funzioni organizzative;
 - da uno o più esperti in materie tecniche o comunque connesse allo sviluppo dell'attività federale.
4. Il Presidente potrà inoltre nominare una o più figure tra quelle previste per le Commissioni di Settore per singole discipline o specialità.
5. Della Commissione potranno essere chiamati a far parte anche componenti delle Commissioni previste all'art. 40 lettera z) del presente Statuto.
6. Il Responsabile della Commissione coordina e provvede, tramite la Segreteria Federale, a convocare la Commissione almeno una volta l'anno.
7. Il campo di applicazione delle funzioni propositive, consultive e di coordinamento dell'attività sportiva delle Commissioni, è previsto dal Regolamento Organico.

ART. 75 – IL COMITATO UFFICIALI DI GARA - COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO – INQUADRAMENTO

1. Il Comitato Ufficiali di Gara (CUG) è costituito da tutti gli Ufficiali di Gara (Giudici di Gara ed Arbitri di Hockey) in regola con il tesseramento annuale.
2. Il Comitato Ufficiali di Gara (CUG) ha il compito di formare, preparare, aggiornare e proporre al Consiglio Federale l'inquadramento e l'utilizzazione degli Ufficiali di Gara – Giudici di Gara e Arbitri di Hockey - secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e nei Regolamenti specifici – Giudici di Gara e Arbitri di Hockey.
3. La composizione, le competenze, il funzionamento e l'inquadramento sono demandate ad apposito Regolamento che deve essere approvato, ai fini sportivi, dal CONI.

ART. 76 – LA SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL - COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

1. La Scuola Italiana Roller international (SIRi) ha il compito di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli Insegnanti Tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.
2. La Scuola Italiana Roller international è composta da un Coordinatore, scelto tra i Consiglieri federali, e da componenti, uno per ciascuna disciplina, nominati dal Consiglio Federale.
3. L'attività della SIRi è regolata dalle norme del Regolamento Organico e da apposito Regolamento che deve essere approvato, ai fini sportivi, dal CONI.

ART. 77 – COMMISSIONE TESSERAMENTO

1. La Commissione Tesseramento Atleti è composta dal Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, tutti nominati dal Consiglio Federale.

2. La Commissione Tesseramento Atleti assume deliberare in materia di tesseramento e vincolo nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento. Avverso le deliberare della Commissione Tesseramento Atleti è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

ART. 78 – LA SEGRETERIA FEDERALE - FUNZIONI

1. La Segreteria Federale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi centrali della Federazione. E' retta da un Segretario Generale.

TITOLO QUARTO - ORGANISMI

ART. 79 – LA LEGA HOCKEY

1. La Lega Hockey è un organismo che il Consiglio Federale provvede a riconoscere una volta approvato il suo Statuto ed i suoi regolamenti ed al quale quindi si possono associare le Società sportive che svolgono attività agonistica nelle discipline dell'hockey di serie A1 e A2 (Hockey su Pista e Hockey in Linea). Lo Statuto della Lega Hockey deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.

2. Le cariche elettive della Lega sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva nazionale e periferica della FIHP e del CONI.

3. Alla Lega Hockey la FIHP può affidare, previa apposita convenzione, l'organizzazione di Campionati, sulla base delle direttive della Federazione, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle Società sportive, per il tesseramento degli/e atleti/e, per la determinazione delle Società sportive aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

4. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei Campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio Federale.

La Lega Hockey è soggetta alla Giustizia Sportiva Federale.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

ART. 80 – REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

1. Coloro che intendono ricoprire cariche federali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati della FIHP al momento del deposito della candidatura.

2. Gli atleti ed i tecnici devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti:

- gli Atleti devono essere tesserati o esserlo stato per almeno 2 anni, nell'ultimo decennio, nella rispettiva qualifica, devono altresì avere preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, secondo quanto indicato dall'art.16 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n.15, a competizioni federali di livello nazionale;
- i Tecnici Sportivi devono essere tesserati o esserlo stato per almeno 2 anni, nell'ultimo decennio nella rispettiva qualifica.

3. Sono ineleggibili i tesserati che abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

4. Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.
7. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIHP, le altre Federazioni sportive, le Discipline sportive associate o contro Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

ART. 81 – ARBITRATO FEDERALE

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da 2 membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di Giustizia Federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 82 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FIHP è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Contabili.

ART. 83 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FIHP è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione e Contabilità, comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

3. Il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, redatti nel rispetto dei principi contabili economici-patrimoniali, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Il Bilancio Consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono trasmessi a tutte le Società sportive affiliate o pubblicati entro 15 giorni da tale approvazione, in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile.
5. Nella medesima sezione sono pubblicati, altresì, il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
6. Ove FIHP costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato in apposita sezione del sito internet federale prontamente rintracciabile e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
7. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale delle società sportive affiliate per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio.
8. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

ART. 84 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Per modificare il presente Statuto è necessaria la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria alla quale siano presenti la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in prima convocazione, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
2. Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

ART. 85 – PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Per la disciplina dello scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.

ART. 86 – NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:
 - nel Regolamento Organico;
 - nel Regolamento di Giustizia e Disciplina;
 - nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - nei Regolamenti Tecnici;
 - nel Regolamento del Comitato Ufficiali di Gara;
 - nel Regolamento della Commissione Tecnica di Settore;
 - nel Regolamento della Scuola Italiana Roller International;
2. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina ed i regolamenti contenenti norme attuative dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione del CONI.

ART. 87 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di Legge.
2. La nuova norma prevista all'articolo 16 riguardante lo scioglimento automatico del vincolo entra in vigore dalla stagione sportiva 2015/16.